

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 luglio 2013

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. (13A06168)

(GU n.168 del 19-7-2013)

IL CAPO DIPARTIMENTO
per le infrastrutture, gli affari generali
ed il personale

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed, in particolare, l'art. 133, commi 4, 5 e 6, e l'art. 253, comma 24;

Visto l'art. 4, comma 2, lettera o), e comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che modifica l'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm. ed ii. recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, cosi' come modificato ed integrato alla luce dei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010;

Visto il decreto 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione piu' significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinqies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle

variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu' significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu' significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche», cosi' come confermato dal decreto 13 ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione IV- n. 2961 del 16 maggio 2011;

Visto il decreto 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu' significativi»;

Visto il decreto 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 ed in attuazione dell'art. 1, commi 1, 3 e 7 del decreto-legge del 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Visto il decreto 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;

Tenuto conto che, per mezzo del suindicato decreto 9 aprile 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni ai sensi dell'art. 133, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, sono stati, tra l'altro, riportati i prezzi medi, per l'anno 2007, dei materiali da costruzione piu' significativi che hanno subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, verificatesi nell'anno 2008, nonche' le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi, verificatesi nell'anno 2008 rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2007;

Visto il decreto 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione piu' significativi, nell'anno 2010 rispetto all'anno 2009, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto 3 maggio 2012 del capo Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli

prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;

Preso atto del parere favorevole, reso all'unanimita' dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, espresso nella seduta del 9 aprile 2013, con il quale sono state approvate le rilevazioni dei prezzi medi relativi all'anno 2011, e le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, relative all'anno 2012, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi;

Tenuto conto che, con il suindicato parere, la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi, verificatesi nell'anno 2012, per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2011;

Ritenuto di condividere l'impostazione metodologica adottata dalla Commissione consultiva nell'elaborazione del suddetto parere;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, sono rilevati nell'unito allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto:

a) il prezzo medio per l'anno 2011 relativo all'unico materiale da costruzione piu' significativo che ha subito una variazione percentuale annuale, in aumento o in diminuzione, verificatesi nell'anno 2012 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni;

b) la variazione percentuale annuale, in aumento o in diminuzione, verificatesi nell'anno 2012 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, rispetto al prezzo medio rilevato con riferimento all'anno 2011.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 133, commi 4, 5, e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera o), e comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'art. 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2012 si fa riferimento:

a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011;

b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010;

c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;

d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;

e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento rilevati nell'allegato n. 1 del

presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;

f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;

g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

i) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 3 luglio 2013

Il capo Dipartimento: Signorini

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

la allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

i) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 3 luglio 2013

Il capo Dipartimento: SIGNORINI

ALLEGATO 1			
MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE % SUPERIORE AL 10%			
VARIAZIONE % anno 2012 SU ANNO 2011			
MATERIALI	U.M.	Prezzo medio 2011	Variazione % 2012 su 2011
Bitume	q	43,23	12,87%

13A06168

DECRETO 9 luglio 2013.

Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato su *G.U.* 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 11, commi 6 e seguenti;

Visto il decreto del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato sulla *G.U.* della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2012;

